



LICEO STATALE “ERNESTO PASCAL”



Scientifico - Scienze Umane - Scienze Applicate - Artistico - Linguistico - Coreutico

Codice Meccanografico: NAPS12000L - Codice Fiscale: 82009650639

web: www.liceopascalpompei.edu.it - mail: naps12000l@istruzione.it - pec: naps12000l@pec.istruzione.it

LICEO STATALE - "E. PASCAL"
POMPEI (NA)
Prot. 0000302 del 14/01/2025
VII (Uscita)

Ai docenti con contratto a tempo determinato
Al DSGA
All'Albo
Agli atti
Al Sito Web

Oggetto: INVITO AL PERSONALE DOCENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO A FRUIRE DELLE FERIE

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

- VISTO l'art. 36 della Costituzione;
- VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) ed, in particolare, l'Art. 55 che stabilisce che il personale docente di tutti i gradi di istruzione, indipendentemente dal tipo di contratto (ruolo o tempo determinato), deve fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad eccezione dei periodi destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante il resto dell'anno scolastico, la fruizione delle ferie è limitata a un massimo di 6 giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
- VISTO il Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 ed, in particolare, l'Art. 5, comma 8 che sancisce il principio generale secondo cui le ferie devono essere obbligatoriamente fruiti e non possono dar luogo a trattamenti economici sostitutivi, salvo eccezioni specifiche per il personale docente e ATA supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche;
- VISTO il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 ed, in particolare, l'Art. 38 che modifica l'art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, stabilendo che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge;
- VISTA la Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL 2019-2021 che chiarisce che, in base alle circolari applicative del D.L. 95/2012, la monetizzazione delle ferie non fruiti è possibile solo in casi specifici di impossibilità non imputabile al dipendente, come a) decesso; b) malattia e infortunio; c) risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta; d) congedo obbligatorio per maternità o paternità;
- VISTA l'Ordinanza 17/06/2024, n. 16715 della Corte di cassazione che sottolinea l'importanza di richiedere esplicitamente le ferie e che l'istituto non può assegnarle automaticamente e, pertanto, che la mancata richiesta di fruizione delle ferie - a fronte dell'informazione adeguata della scuola - durante i periodi di sospensione delle lezioni fa perdere il diritto all'indennità

sostitutiva e che l'istituto non è tenuto a corrispondere tale indennità in assenza di una formale richiesta di fruizione;

VISTA la circolare USR Campania prot. n. 1904 del 10/1/2025;

CONSIDERATO che la corretta gestione delle ferie è fondamentale non solo per il benessere del personale, ma anche per garantire l'efficienza e la continuità del servizio scolastico;

INVITA

il personale docente con contratto a tempo determinato a pianificare attentamente la fruizione delle proprie ferie, in conformità con le seguenti disposizioni e indicazioni operative:

1. Periodi di fruizione.

I docenti con contratto a tempo determinato devono prioritariamente fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, quali:

- a. vacanze natalizie;
- b. vacanze pasquali;
- c. ponti e festività;
- d. periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno (in assenza di attività didattiche programmate).

2. Ferie durante l'attività didattica:

È possibile fruire di un massimo di 6 giornate di ferie durante il periodo di attività didattica, alle seguenti condizioni:

- a. le ferie devono essere state maturate
- b. la fruizione è subordinata alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.

I Docenti con contratto fino al 30 giugno devono fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni. In assenza di domanda volontaria, non si avrà diritto all'indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati e i giorni di fruizione possibile.

I Docenti con contratto fino al 31 agosto non hanno diritto all'erogazione di indennità sostitutiva delle ferie, salvo le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.

Supplenti brevi e saltuari

Le disposizioni sopra indicate non si applicano al personale supplente breve e saltuario, per il quale rimangono in vigore le precedenti normative.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Filomena Zamboli
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993